



Il Presidente

...omissis...

Fascicolo ANAC n. 3600/2024

Oggetto: Richiesta di parere concernente la conferibilità dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Legale dell'...omissis... a un dirigente avvocato condannato per danno erariale (prot. n. 79424 del 9 luglio 2024).

In riferimento alla questione sottoposta all'esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 79424 del 9 luglio 2024 - avente ad oggetto la conferma dell'incarico di Direttore dell'Ufficio Legale dell'...omissis... a un dirigente avvocato condannato per danno erariale - si rappresenta quanto segue.

La norma astrattamente applicabile nel caso di specie è costituita dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 39/2013 che dispone "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico; [...] c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale [...]". Occorre pertanto verificare se:

- a) la posizione di Direttore dell'Ufficio Legale dell'ASP di Vibo Valentia sia assimilabile a quella di un incarico amministrativo di vertice o dirigenziale;
- b) la sentenza di condanna che accerta la responsabilità erariale dell'avv. Procopio costituisca una causa ostativa al conferimento dell'incarico.

Come riportato nella sottosezione "Organizzazione/Articolazione degli uffici" di "Amministrazione trasparente", l'Ufficio Legale Aziendale si colloca in una posizione di diretto supporto alla Direzione Aziendale, costituita dalla Direzione Generale, dalla Direzione Amministrativa Aziendale e dalla Direzione Sanitaria Aziendale. Pertanto, si ritiene che l'incarico in destinazione possa essere qualificato come incarico amministrativo di vertice, nozione che comprende "gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione" (art. 1, comma 2, lett. i) d.lgs. n. 39/2013). Tale posizione, di conseguenza, è soggetta al divieto stabilito dall'art. 3 d.lgs. n. 39/2013, il quale opera con riferimento sia agli incarichi da conferire sia a quelli già conferiti.

In riferimento alla sentenza di condanna emessa nei confronti dell'...omissis... per responsabilità erariale, non si ritiene identificabile alcuna ipotesi di inconferibilità, atteso che il d.lgs. n. 39/2013 non indica tra le cause ostative all'attribuzione degli incarichi le pronunce della Corte dei Conti (cfr. delibera n. 1156 del 27 novembre 2019 e Atto del Presidente del 20 settembre 2023). Tuttavia, l'amministrazione è chiamata a valutare l'opportunità di attribuire (o confermare) determinati incarichi - in particolar modo nelle aree più esposte al rischio di corruzione come quella degli affari legali - avuto riguardo alle funzioni svolte dal



dipendente all'epoca dei fatti nonché alle condotte contestate nell'ambito del giudizio contabile.

Nel caso in cui l'amministrazione decida di confermare l'...*omissis*... nell'incarico precedentemente attribuito e nella cui posizione sono stati commessi i fatti accertati dal giudice contabile, è necessario potenziare le misure di prevenzione programmate in relazione ai processi riconducibili alla responsabilità del Direttore dell'Ufficio Legale.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza dell'11 settembre 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente